



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 4 febbraio 2025

L'ESCLUSIONE DELLA MESSA ALLA PROVA MINORILE INTRODOTTA DAL "DECRETO CAIVANO" NON È APPLICABILE RETROATTIVAMENTE

La Corte costituzionale, con la [sentenza numero 8](#), pubblicata oggi, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, aventi ad oggetto la nuova disciplina della sospensione del processo per messa alla prova del minore, introdotta in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023 ("decreto Caivano").

Il giudice rimettente lamentava il contrasto con l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, del comma 5-*bis*, inserito nell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988, che ha precluso la messa alla prova, nel processo minorile, per gli imputati di alcuni delitti, tra i quali la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate.

Al giudice *a quo* era indirizzata la richiesta di ammissione alla prova avanzata da due minorenni, chiamati a rispondere di reati sessuali commessi prima dell'entrata in vigore della nuova norma, quando non erano previste preclusioni fondate sul titolo di reato. A suo avviso, la previsione ostativa sarebbe di immediata applicazione, secondo il principio *tempus regit actum*, perché connotata da una natura prevalentemente processuale.

Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

La Corte costituzionale ha affermato che l'interpretazione del giudice *a quo* non può essere condivisa, perché all'istituto della messa alla prova, che costituisce un tratto qualificante del processo penale minorile, deve essere riconosciuta una dimensione sostanziale, che ne attrae la disciplina nell'alveo dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), riconducendola al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.

L'articolo 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. numero 448 del 1988 impedisce, infatti, per i reati ivi considerati, che l'imputato minorenni possa essere sottratto al circuito penale, senza che abbiano rilievo le circostanze concrete della sua condotta e le effettive possibilità del suo reinserimento sociale.

Tale previsione incide quindi direttamente sulla disciplina sostanziale, introducendovi un contenuto deteriore rispetto alla previgente, e pertanto, nel rispetto degli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 7 della CEDU, non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente al 15 novembre 2023, data di entrata in vigore della nuova norma.

Roma, 4 febbraio 2025